



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0003846 - 09/07/2013 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:ab

Roma, - 8 LUG. 2013

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Torino
Via Carlo Alberto,59
10123 - Torino

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 175/2013 – Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali

Con riferimento al Vs. quesito del 18.06.2013, (prot. C.n.d.c.e.c. n. 3619 del 20.06.2013) con il quale si chiedono chiarimenti sulle modalità di istituzione del Consiglio di Disciplina, si rinvia preliminarmente a quanto contenuto nell'informativa del Cndcec n. 5 del 14 giugno 2013.

In merito al quesito sul numero dei componenti del Consiglio di Disciplina si ricorda che nell'informativa sopra indicata è stato precisato che il Consiglio di disciplina può avere o la stessa composizione numerica del Consiglio territoriale o un numero inferiore, che sia comunque in grado di garantire il corretto svolgimento della funzione disciplinare.

L'indicazione contenuta nell'informativa sopracitata relativa alla "medesima ripartizione dei seggi esistenti nei rispettivi Consigli degli Ordini" è stata prevista al fine di garantire la rappresentanza di tutti gli iscritti all'albo con le stesse garanzie e riserve previste per le elezioni dei componenti del consiglio dell'Ordine. Pertanto, la dizione utilizzata va intesa nel senso di medesima ripartizione proporzionale dei seggi.

Ne consegue che nel caso in cui il Consiglio eserciti la facoltà di inserire dei soggetti terzi - prevista all'art. 3 co. 10 del regolamento - i posti non assegnati ai magistrati dovranno essere assegnati ai dottori commercialisti ed ai ragionieri commercialisti utilizzando la medesima ripartizione proporzionale dei seggi del Consiglio dell'Ordine. Resta inteso che il rispetto della suddetta ripartizione proporzionale dei seggi riguarda la composizione della lista che deve essere inviata al Presidente del Tribunale.

Relativamente al caso di un Ordine che comprenda più Tribunali, si è ritenuto opportuno, per motivi di trasparenza, specificare che il Consiglio dell'Ordine deve inviare l'elenco dei nominativi a tutti i Presidenti dei Tribunali interessati considerato che solo quest'ultimi hanno la competenza a verificare i requisiti di onorabilità degli iscritti. Ai sensi dell'art. 3 co. 2 del Regolamento la nomina dei membri dei Consigli di disciplina spetta al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio dell'Ordine.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale
Francesca Maione